

Provincia di Biella

**Ordinanza n° 122/09-07-397BI – Domanda datata 16 aprile 2024 della società Idroelettrica San Lorenzo Srl, con sede in Borgosesia (VC), per variante sostanziale alla concessione assentita con D.D. della Provincia di Biella 20 aprile 2016, n° 441, di piccola derivazione d'acqua pubblica superficiale dal torrente Elvo, in Comune di Occhieppo Superiore (BI), ad uso energetico (idroelettrico), con restituzione integrale nel medesimo corpo idrico e Comune. Fascicolo provinciale 397BI – Codice di utenza regionale BI00959.**

Il Responsabile del Procedimento

di competenza della Provincia di Biella, istruttore direttivo tecnico Geom.  
Lucio Menghini, incaricato con determinazione Dirigenziale n° 1.282, del  
09 agosto 2024,

Premesso che:

con D.D. della Provincia di Biella 20 aprile 2016, n° 441, è stata assentita ai sensi del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., alla società “Idroelettrica San Lorenzo Srl”, con sede in Borgosesia (VC), nuova concessione per poter derivare dal torrente Elvo, in Comune di Occhieppo Superiore (BI), una portata massima istantanea di litri al secondo 140 ed una portata media annua di litri al secondo 140 d’acqua pubblica superficiale, ad uso energetico (produzione sul salto utile di metri 32,90 della potenza nominale media di Kw 45,15), con obbligo di restituzione integrale nel medesimo corso idrico superficiale sempre in Comune di Occhieppo Superiore (BI);

la suddetta concessione, per effetto della D.D. della Provincia di Biella n° 441/2016, è stata accordata per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data dello stesso provvedimento di assenso e, pertanto, verrà a scadere in data 19 aprile 2046;

Visto:

il disciplinare di concessione n° 2.648 di repertorio, sottoscritto in data 5 gennaio 2016 dall’Amministratore della società “Idroelettrica San Lorenzo Srl”, relativo alla piccola derivazione d’acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporta l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’articolo 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, fatta salva ogni sanzione di legge;

Preso atto che:

all’utenza idrica costituita dalla derivazione d’acqua pubblica accordata con la D.D. della Provincia di Biella n°441/2016, la competente Direzione Regionale attribuì, ai fini della riscossione del canone demaniale, il codice utenza: BI00959;

Vista:

ora, la domanda datata 16 aprile 2024, depositata e registrata in data 23 aprile 2024, al n° 9.346 di protocollo provinciale, corredata dalla documentazione tecnica datata aprile 2024 e firmata dal Dr. Ing. Giuseppe Dellacasa, con la quale la società Idroelettrica San Lorenzo Srl, con sede in Borgosesia (VC), ha inteso chiedere apposita variante sostanziale di cui all’articolo 27, comma 2 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., alla concessione di piccola derivazione d’acqua pubblica sopra citata avente le seguenti caratteristiche:

- \* presa: sponda sinistra del torrente Elvo;
- \* località: Comune di Occhieppo Superiore (BI);
- \* restituzione: sponda sinistra del torrente Elvo;
- \* località: Comune di Occhieppo Superiore (BI);
- \* uso dell'acqua: energetico (idroelettrico);
- \* portata massima istantanea: 140 l/s;
- \* **portata massima in variante: 300 l/s;**
- \* portata media annua: 140 l/s;
- \* **portata media annua in variante: 236 l/s;**
- \* salto utile: 27,20 mt;
- \* potenza nominale media: 45,15 Kw;
- \* **potenza nominale in variante: 76,12 Kw;**
- \* arco temporale di prelievo: 1 gennaio – 31 dicembre;

Verificato che:

la società proponente ha provveduto, a corredare la domanda di nuova concessione con la documentazione tecnica prescritta dall'articolo 8 ed in conformità alle modalità indicate dall'Allegato A del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

l'avvio del procedimento relativo a variante sostanziale della concessione ex articolo 27 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., è stato comunicato alla Società richiedente in data 17 maggio 2024, con nota registrata al n° 11.097 di protocollo provinciale;

Considerato che:

successivamente, alle Amministrazioni Provinciali, per effetto della L.R. n° 44/00 e ss.mm.ii., sono state attribuite le funzioni amministrative inerenti l'utilizzo delle risorse idriche e che questa Amministrazione Provinciale è preposta, a far data dal 4 maggio 2000, alla gestione delle istruttorie relative alle concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua pubblica;

Ritenuto:

che le su indicate varianti sono considerate sostanziali in quanto riconducibili alle fattispecie previste dall'articolo 27, comma 2, lettere b) e c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., e comportanti modifica alla concessione originaria che renda necessaria una nuova valutazione dell'interesse di terzi, del contesto ambientale o del rischio idraulico relativamente a:

b) variazione in aumento del prelievo;

c) modifica delle opere o del luogo di presa o di restituzione;

Verificato che:

le opere di presa dell'acqua esistenti, regolarmente concesse e in esercizio, utilizzate per praticare la derivazione d'acqua pubblica in parola, non ricadono in area protetta ai sensi della L.R. n° 19/2009 e ss.mm.ii.;

le soglie dimensionali della variante sostanziale da introdurre nella derivazione d'acqua pubblica non rientrano fra le categorie stabilite dagli allegati del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. e che, quindi, il rilascio della variante risulta escluso dai procedimenti di "Verifica" e "Valutazione" nelle procedure di VIA di competenza dell'Amministrazione Provinciale, come previste dagli articoli 19 e 23 del medesimo decreto;

ai sensi del regolamento regionale recante “Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n.61)”, approvato con D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R e ss.mm.ii., il prelievo idrico oggetto di variante sostanziale della rispettiva concessione rientra fra le tipologie sottoposte ad obbligo di installazione di strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati;  
richiamato:

l’articolo 24, comma 1 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., il quale stabilisce che *tutte le concessioni di derivazione d’acqua pubblica sono temporanee*, mentre il comma 2, lettera b), stabilisce che, fatto salvo quanto previsto da norme speciali, le stesse non possono eccedere i 30 anni in caso di usi diversi da quelli per “produzione di beni e servizi” ed “agricolo”, come individuati ed indicati nell’allegato F) a detto regolamento;

l’articolo 27, comma 1 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., il quale stabilisce che *quando sia necessario variare sostanzialmente la concessione, si procede con tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compresa una nuova scadenza*;

Valutato che:

nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, come derivante dalla sua stesura principale e seguenti aggiornamenti:

- ✓ primo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdG Po 2010), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino del Po 24 febbraio 2010, n° 1 e successivamente approvato in via definitiva con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 febbraio 2013 (G.U. n° 112, in data 15 maggio 2013);
- ✓ secondo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - Riesame e aggiornamento al 2015 (PdG Po 2015), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino del Po 17 dicembre 2015, n° 7, approvato con deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino del Po 03 marzo 2016, n° 1 e successivamente approvato in via definitiva con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016 (G.U. n° 25, in data 31 gennaio 2017);
- ✓ terzo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - Riesame e aggiornamento al 2021 (PdG Po 2021), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino del Po 20 dicembre 2021, n° 4,

Il corpo idrico superficiale soggetto ad obiettivi di qualità previsti dalla Direttiva Quadro Acque

2000/60/CE, da cui avviene il prelievo, è denominato **Elvo - IT0101SS2N182PI**, il cui stato ambientale è “**buono**”:

in osservanza delle disposizioni indicate all’articolo 27, comma 1 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., in conseguenza della variante richiesta, alla concessione in parola verrà assegnata una nuova durata e, conseguentemente, una nuova scadenza, avente decorrenza dalla data del provvedimento di assenso alla variante stessa, dichiarando al contempo cessata la precedente concessione oggetto delle D.D. della Provincia di Biella n° 441/2016;

Accertato che:

relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 6-bis della Legge n° 241/1990, dell'articolo 6 del D.P.R. n° 62/2013 e del vigente Codice di comportamento della Provincia di Biella, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n° 134, del 30 dicembre 2022, l'incaricato dell'istruttoria del presente atto non ha segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale e che non sussistono, nei confronti del Responsabile del procedimento, né del Dirigente/Responsabile di Servizio incaricato di Elevata Qualificazione, laddove firmatari del presente atto, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;

Sulla base di tali premesse;

Richiamati i seguenti atti normativi:

il R.D, 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii.;

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs.16 giugno 2017, n° 104 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 novembre 1996, n° 88 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 dicembre 2000, n° 61 e ss.mm.ii.,

la L.R. 5 agosto 2002, n° 20 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 ottobre 2015, n° 23, recante: "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n° 56";

il D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 17 luglio 2007, n° 8/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 9 marzo 2015, n° 2/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 27 dicembre 2021, n° 14/R;

a seguito delle verifiche condotte, il Responsabile del Procedimento di variante sostanziale alla concessione e incaricato dell'istruttoria di competenza della Provincia di Biella, istruttore direttivo tecnico Geom. Lucio Menghini, ritiene possibile, alla luce di quanto sopra esposto, adottare specifica Ordinanza a termini dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., avente anche valore di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge n° 241/1990, per ammissione ad istruttoria della domanda presentata dalla società Idroelettrica San Lorenzo Srl, nonché per la successiva convoca a partecipare alla Visita Locale d'Istruttoria previa trasmissione di copia dell'ordinanza alla stessa Società.

Il Dirigente

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Dott. Graziano Stevanin,  
incaricato con Decreto del Presidente della Provincia n° 96, del 30  
settembre 2022;

Vista e fatta propria la relazione che precede;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio provinciale n. 7, del 31 gennaio 2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n° 20 del 12 marzo 2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026";

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs 165/2001;

Accertata la conformità allo statuto e ai regolamenti provinciali in vigore,

## ORDINA

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii.,

1. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci", nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d'acqua pubblica oggetto della presente, nella sezione "Atti di altri Enti", alla voce "Annunci Legali ed Avvisi" del sito Internet regionale ([http://www.regione.piemonte.it/atti\\_al\\_enti/avvisi/acque\\_art11/index.htm](http://www.regione.piemonte.it/atti_al_enti/avvisi/acque_art11/index.htm));
2. l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal **05 settembre 2024**, all'Albo Pretorio digitale del Comune di Occhieppo Superiore (BI);
3. la convocazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 21003, n° 10/R e ss.mm.ii., alla quale dovrà presenziare il proponente oppure un proprio rappresentante regolarmente legittimato, nonché potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno **23 ottobre 2024**, con ritrovo alle ore 10:30 presso la Provincia di Biella. Detta visita, a termini dell'articolo 14, comma 1 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.
4. che eventuali opposizioni e/o osservazioni, così come memorie scritte e documenti, potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della pubblicazione indicata al precedente punto 2, presso la Provincia di Biella, oppure presso il Comune di Occhieppo Superiore (BI), ovvero le medesime potranno essere rese direttamente nel corso della visita pubblica;
5. che copia della presente Ordinanza sia trasmessa, ai fini dell'espressione del parere di competenza, ai sotto indicati soggetti:
  - \* Autorità di Bacino del Fiume Po, di Parma;
  - \* Comando Militare Esercito Piemonte, di Torino;
  - \* Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Biella-Vercelli;
  - \* Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est, di Biella;
  - \* Comune di Occhieppo Superiore (BI);
6. alla Amministrazione Comunale di Occhieppo Superiore, di restituire alla Provincia di Biella – Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, il referto di avvenuta affissione della presente Ordinanza al rispettivo Albo Pretorio digitale, nonché le eventuali opposizioni, osservazioni, memorie scritte e documenti pervenuti entro quindici giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione;
7. di rendere noto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., che:
  - \* l'Organo competente al rilascio dell'atto finale é il Dirigente dell'Area Tutela e valorizzazione Ambientale, Dr. Graziano Stevanin;
  - \* il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche, operante presso l'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Biella;
  - \* il termine entro cui rilasciare l'atto finale é di 180 giorni dalla data di avvenuta deposito della domanda di variante sostanziale, ai sensi del

Regolamento provinciale in materia di procedimento amministrativo approvato con Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2017, n° 74. I termini saranno sospesi in pendenza di adempimenti disposti a carico dell'istante o per consentire l'espletamento di altri procedimenti connessi con il presente;

- \* il Responsabile del procedimento di concessione e incaricato dell'istruttoria è l'istruttore direttivo tecnico, Geom. Lucio Menghini;
- 8. che le domande riguardanti altre derivazioni d'acqua pubblica tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda su indicata, limitatamente alle varianti da introdurre nel prelievo idrico, saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e corredate della documentazione di cui all'Allegato A del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii. in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo;
- 9. che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, nel caso in cui le nuove domande debbano essere sottoposte alle procedure di cui al D.Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii., è consentita la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità al suddetto D.Lgs., la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento delle eventuali fasi preliminari di VIA o per consentire la presentazione degli elaborati previsti dall'articolo 20 del D.Lgs. n° 152/2006;
- 10. al rappresentante della amministrazione comunale partecipante di esprimere, nel corso della visita locale, il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio dei permessi edilizi relativamente alle opere della derivazione, ove necessario;
- 11. che la pubblicazione della presente ordinanza viene eseguita anche ai fini e per gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità rivestita dalle opere ed impianti eventualmente da realizzare e/o usufruenti della derivazione d'acqua pubblica di che trattasi;
- 12. che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge;
- 13. che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1 del citato regolamento regionale n° 10/R/2003 e ss.mm.ii.;

Biella, lì 20 agosto 2024.-

Il Dirigente dell'Area Tutela e

Valorizzazione Ambientale

Dr. Graziano Stevanin

- documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa -